



## Le informative per l'azienda

---

<a href="#">Le news di febbraio</a>	pag.	2
<a href="#">Legge di Stabilità: principali novità fiscali</a>	pag.	5
<a href="#">Legge di Stabilità: deduzioni Irap 2014 e incentivo alla stabilizzazione di contratti a tempo determinato</a>	pag.	6
<a href="#">Legge di Stabilità: definizione agevolata dei ruoli</a>	pag.	7
<a href="#">Legge di Stabilità: novità contributive 2014</a>	pag.	8
<a href="#">Rinvio autoliquidazione Inail</a>	pag.	9
<a href="#">Novità in sintesi</a>	pag.	11
<a href="#">Aumento delle sanzioni amministrative per lavoro irregolare e violazioni in materia di orario di lavoro</a>	pag.	13
<a href="#">Nuovo codice di comportamento degli ispettori</a>	pag.	14
<a href="#">Rateizzazione e Durc</a>	pag.	16
<a href="#">Aiuti "de minimis": nuove regole dal 1° gennaio 2014</a>	pag.	17
<a href="#">Nuovo accordo Confindustria in materia di rappresentanza</a>	pag.	20
<a href="#">Novità per il settore autotrasporto</a>	pag.	21
<a href="#">Lavoratori part time terziario: aggiornata contribuzione Fondo Est e Aster</a>	pag.	23
<a href="#">Nuovo saggio di interesse legale: sanzioni e ravvedimento operoso</a>	pag.	24
<a href="#">Retribuzioni convenzionali per lavoratori italiani all'estero</a>	pag.	25
<a href="#">Telematizzazione Inail: servizi esclusivamente online dal 17 gennaio</a>	pag.	26
<a href="#">Costo del lavoro delle collaborazioni a progetto per l'anno 2014</a>	pag.	27
<a href="#">Tabelle ACI per il 2014</a>	pag.	29

## Scadenze contrattuali

---

<a href="#">Principali scadenze contrattuali del mese di febbraio 2014</a>	pag.	30
--	------	----

## Le agevolazioni per l'azienda

---

<a href="#">Bando ISI 2013: richiesta on line per gli incentivi di miglioramento della sicurezza</a>	pag.	32
--	------	----

## Le news di Febbraio

### GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

#### **Certificazione della regolarità contrattuale delle imprese: protocollo d'intesa tra Ministero e CNO**

È stato siglato in data 15 gennaio 2014, tra il Ministero del lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, l'accordo per l'asseverazione della regolarità delle imprese in materia di contribuzione e di retribuzione, finalizzato allo sviluppo e alla diffusione della cultura della legalità e alla semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

L'asseverazione, denominata ASSE.CO., verrà rilasciata dal CNO, anche attraverso la Fondazione Studi, esclusivamente su istanza volontaria del datore di lavoro, e consentirà di certificare la regolarità rispetto a: lavoro minorile, orario di lavoro, contratti collettivi, obblighi contributivi e pagamento della retribuzione, relativi al lavoro subordinato e parasubordinato instaurati dai datori di lavoro.

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Consiglio Nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro,  
protocollo d'intesa, 15/1/2014**

#### **Possibile sottoscrivere il contratto di rete per le imprese agricole**

Il Ministero del Lavoro, il 14 gennaio scorso, ha firmato il decreto che rende possibile il nuovo contratto di rete per le imprese agricole, al fine di effettuare assunzioni congiunte. Il provvedimento si applica, in particolare, alle assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso imprese agricole, comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di impresa ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, nonché presso le imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 14/1/2014**

#### **Sportello unico previdenziale: possibile richiedere il Durc "estero"**

L'Inail, con nota n.3 del 2 gennaio, ha reso noto che con la versione 4.0.1.30 dell'applicativo [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it) è stata rilasciata l'implementazione per la richiesta del Durc "estero". L'implementazione riguarda la possibilità per i soli utenti con profilo "azienda" e "intermediario" di richiedere un Durc da presentare esclusivamente a soggetti privati o amministrazioni esteri.

Il certificato reca in calce la dicitura "*Ai sensi dell'art. 40, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l'estero ed è valido 120 giorni dalla data di emissione*". Sul sito Inail sono stati pubblicati il modulo unificato di richiesta quadro C aggiornato e le relative istruzioni per la compilazione.

**(Inail, nota 2/1/2014, n.3)**

#### **Deleghe Gestione Separata: estensione del periodo transitorio**

L'Inps, con messaggio n.1403 del 24 gennaio, ha informato che, fino al 31 marzo 2014, continuerà ad accettare i flussi Emens anche da parte degli intermediari operanti con le vecchie modalità, per quanto attiene ai soggetti abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

**Inps, messaggio 24/1/2014, n.1403**

### IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

#### **Ridotti i premi 2013 per gli artigiani**

Il Ministero del Lavoro, con comunicato sul proprio sito del 14 gennaio, ha reso noto che in data 30 ottobre 2013 è stato emanato il decreto ministeriale concernente la riduzione dei premi artigiani per l'anno 2013, ai sensi dell'art.1, co.780 e 781 della L. n.296/06: la riduzione è pari al 7,08% del premio dovuto.

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 30/10/2013**

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

#### **Istituite due nuove causali contributo per il versamento tramite F24**

L'Agenzia delle Entrate, con le risoluzioni nn.12/E e 13/E del 17 gennaio, ha istituito rispettivamente la causale contributo "EBTR", denominata "Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE in breve EBICC TRASPORTI", e la causale contributo "ENBL", denominata "Ente Nazionale Bilaterale Lavoro e Impresa in breve E.N.B.L.I."

(Agenzia delle Entrate, Risoluzioni 17/1/2014, nn.12/E-13/E)

#### **Istituite 6 nuove causali contributo**

L'Agenzia delle Entrate, con 6 risoluzioni del 9 gennaio, ha istituito altrettante nuove causali contributo per la riscossione dei contributi tramite modello F24:

- "EBSA" denominata "Ente Bilaterale Contrattuale Nazionale per la Sanità Privata - E.B.SA.P." (R.M. n.1/E);
- "EBAN" denominata "Ente Bilaterale Agricolo Nazionale –E.B.A.N." (R.M. n.2/E);
- "CLIS" denominata "Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Sanità – E.N.B.L.I.S." (R.M. n.3/E);
- "EBMS" denominata "Ente Bilaterale Metalmeccanici e Servizi – En.Bi.M.S." (R.M. n.4/E);
- "EBAG" denominata "Ente Bilaterale Contrattuale Nazionale per l'Agricoltura e l'Agroalimentare – E.BI.AGRI" (R.M. n.5/E);
- "TN00" denominata "Consulenti del Lavoro - Consiglio provinciale di TRENTO" (R.M. n.6/E).

(Agenzia delle Entrate, risoluzioni 9/1/2014, nn.1/E-2/E-3/E-4/E-5/E-6/E)

#### **Approvati i modelli dichiarativi 2014**

Sono stati approvati e pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2014, Cud/2014, 770/2014 Ordinario e 770/2014 Semplificato, insieme alle relative istruzioni.

Si segnala inoltre che, con provvedimento n.4866, è stata estesa la platea dei destinatari del nuovo 730/2014: possono utilizzare il modello anche quanti abbiano percepito nel 2013 redditi di lavoro dipendente, di pensione e/o alcuni redditi assimilati, e non abbiano più un sostituto d'imposta per le operazioni di conguaglio.

(Agenzia delle Entrate, provvedimenti 15/1/2014, n.4866, n.5131, n.4882, n.4905)

### **PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI**

#### **Nuova denuncia malattia professionale per rischio patogeno dopo il quindicennio**

L'Inail, con circolare n.5 del 21 gennaio, ha fornito indicazioni operative in merito alla nuova denuncia di malattia professionale per esposizione a rischio patogeno dopo il quindicennio.

Inail, circolare 21/1/2014, n.5

#### **Legge di Stabilità 2014: le novità in tema di prestazioni economiche Inail**

L'Inail, con circolare n.4 del 20 gennaio, ha illustrato le novità in materia di prestazioni economiche erogate dall'Istituto previste dalla Legge di Stabilità 2014.

Inail, circolare 20/1/2014, n.4

#### **Ammortizzatori sociali in deroga per le Regioni colpite dal sisma del maggio 2012**

L'Inps, con messaggio n.368 del 9 gennaio, ha fornito indicazioni operative in merito alla fruizione e ripartizione degli ammortizzatori sociali in deroga concessi in seguito al sisma del maggio 2012 che ha interessato le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

(Inps, messaggio 9/1/2014, n.368)

#### **Ammortizzatori sociali in deroga: utilizzo some residue**

L'Inps, con messaggio n.372 del 9 gennaio, ha offerto istruzioni operative alle proprie sedi in merito all'utilizzo delle risorse finanziarie già attribuite, e non ancora utilizzate, per gli ammortizzatori sociali in deroga nel 2013.

(Inps, messaggio 9/1/2014, n.372)

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

### **Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2014**

L'Inps, con circolare n.182 del 24 dicembre, ha reso noto che dal 1° gennaio 2014 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

(Inps, circolare 24/12/2013, n.182)

### **Fondo casalinghe: nuove modalità di presentazione della domanda di iscrizione**

L'Inps, con messaggio n.21118 del 24 dicembre, ha comunicato che le domande di iscrizione al Fondo casalinghe devono essere inviate esclusivamente in via telematica, previa identificazione con PIN. Per l'invio è possibile rivolgersi a un patronato oppure utilizzare uno dei seguenti canali: sito *internet* dell'Istituto; Contact Center Multicanale. Per la presentazione della domanda direttamente dal cittadino tramite web è già disponibile sul sito *internet* dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione Servizi online, il seguente percorso: Per tipologia di utente – Cittadino – Fondo previdenza casalinghe - iscrizione.

(Inps, messaggio 24/12/2013, n.21118)

### **Salvaguardia: emanate le istruzioni per i soggetti che non rientrano nel contingente 2013**

L'Inps, con messaggio n.21116 del 24 dicembre, ha fornito le istruzioni contabili e fiscali per l'applicazione della norma che estende la concessione di interventi di tutela del reddito ai soggetti che non rientrano nel contingente dei 10.000, in base al decreto n.76353 del 16 ottobre 2013, pubblicato nella G.U. n.294 del 16 dicembre 2013.

Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, vigenti prima dell'entrata in vigore della L. n.122/10, e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'art.12 della medesima legge. Tuttavia, il predetto prolungamento deve avere inizio in una data ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013 e potrà essere corrisposto per un numero di mensilità non oltre il 31 dicembre 2013.

(Inps, messaggio 24/12/2013, n.21116)

### **Personale ex Ipsema: dal 1° gennaio 2014 la gestione previdenziale passa all'Inps**

L'Inps, con la circolare n.179 del 23 dicembre, congiunta con la circolare Inail n.65, ha fornito le istruzioni per la gestione delle attività relative alla riscossione dei contributi e all'erogazione delle prestazioni per malattia, maternità, disabilità, donazione sangue per il personale assicurato ex Ipsema. Il D.L. n.76/13, art.10, co.3, ha infatti disposto il trasferimento all'Inps, a decorrere dal 1° gennaio 2014, della gestione diretta delle attività inerenti alla gestione previdenziale per il personale assicurato ex Ipsema. La circolare illustra le modalità di compilazione del flusso Uniemens.

(Inps, circolare 23/12/2013, n.179; Inail, circolare 23/12/2013, n.65)

## **SALUTE E SICUREZZA**

### **Aggiornato il TU sicurezza: disponibile il testo coordinato**

È stato revisionato e aggiornato nel mese di dicembre 2013 ed è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro il testo coordinato del D.Lgs n.81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con tutte le disposizioni integrative e correttive.

(D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, testo coordinato aggiornato)

### **RIPRODUZIONE VIETATA**

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544  
e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: LEGGE DI STABILITÀ – PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI

Con La recente Legge di Stabilità 2014 (L. n.147/13) sono state introdotte alcune modifiche, in campo fiscale, che vanno ad incidere anche sui conteggi da effettuare, al momento dell'effettuazione delle ritenute d'imposta, da parte dei datori di lavoro.

Queste le situazioni più rilevanti.

1. Altre detrazioni d'imposta spettanti, ex art.13 Tuir: a fronte della presenza di un reddito da lavoro dipendente, o assimilato, spettano al contribuente specifiche detrazioni (da sottrarre dall'imposta lorda). Con la Legge di Stabilità 2014 sono stati modificati alcuni importi necessari a sviluppare le formule di calcolo di tale detrazione. Si espongono, in tabella e sinteticamente, i nuovi importi e le formule anzidette:

Reddito complessivo	Detrazione 2014
Red. Compl. ≤ € 8.000,00	€ 1.880,00
€ 8.000,00 < Red. Compl. ≤ € 28.000,00	€ 978 + € 902 x $\frac{(28.000 - \text{Red. Compl.})}{20.000}$
€ 28.000,00 < Red. Compl. ≤ € 55.000,00	€ 978 x $\frac{(55.000 - \text{Red. Compl.})}{27.000}$

2. Altri oneri detraibili spettanti, ex art.15 Tuir: a fronte del sostenimento di determinate spese - si pensi, quali esempi più diffusi, agli interessi su mutui, premi assicurativi, spese mediche ecc - spetta al contribuente una detrazione dall'imposta lorda pari al 19% della somma effettivamente pagata, salvo franchigie o limiti massimi di detraibilità. Per porre in essere una razionalizzazione di tali oneri era previsto, dalla Legge di Stabilità 2014, che **entro il 31 gennaio 2014** potessero essere emanati specifici provvedimenti di modifica. La singolarità di tale norma si evidenziava nel fatto che qualora detti atti non fossero stati emanati entro la data indicata, la detrazione finora posta al 19% sarebbe passata, **fin dal 2013, al 18%** e successivamente al 17% per l'anno 2014.

**Il 24 gennaio, però, il Governo ha approvato un decreto che abroga le disposizioni citate e, perciò, non si verificherà il taglio delle detrazioni.**

3. Contributo di solidarietà: fin dal 2011, e con scadenza prevista nell'anno 2013, sui redditi superiori a € 300.000,00, indicati con talune particolarità, è stato introdotto il *c.d. contributo di solidarietà* pari al 3%. Con la Legge di Stabilità 2014 si provvede a prorogare detto contributo di solidarietà per gli anni 2014, 2015 e 2016.

#### RIPRODUZIONE VIETATA

## Le informative per l'azienda

---

### **Oggetto: LEGGE DI STABILITÀ – DEDUZIONI IRAP 2014 E INCENTIVO ALLA STABILIZZAZIONE DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO**

La Legge di Stabilità per il 2014 (L. n.147/13) si è posta, tra gli altri, come obiettivo quello di individuare alcune forme per incentivare i datori di lavoro ad assumere, o stabilizzare, personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. Per perseguire tale finalità ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio, due misure di incentivazione di diverso tipo:

1. la prima, riducendo la base imponibile Irap;
2. la seconda, restituendo l'intera contribuzione aggiuntiva versata dal datore di lavoro in occasione di assunzioni a termine successivamente stabilizzate.

#### **Riduzione base imponibile Irap**

Procedendo con ordine iniziamo ad analizzare la misura che prevede di ridurre il *c.d. cuneo fiscale*. Nello specifico si prevede una deduzione, pari a € 15.000,00, per l'anno di assunzione e per i due periodi di imposta successivi, a fronte di nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato e ad incremento della base occupazionale media rispetto all'anno precedente. Per effettuare la verifica del suddetto requisito occorrerà procedere al confronto tra il numero dei lavoratori mediamente occupati nell'anno di assunzione, con quelli del periodo precedente. Se il confronto fra le due basi di calcolo fa emergere un incremento, la deduzione potrà essere riconosciuta a condizione però che si realizzi anche l'aumento del costo del lavoro. Nei due periodi di imposta successivi occorrerà effettuare nuovamente la verifica dell'incremento, confrontando la base occupazionale risultante in ogni periodo d'imposta con quella del periodo d'imposta in corso al momento dell'assunzione. È opportuno specificare che tra le assunzioni agevolabili rientrano anche quelle effettuate con contratti di lavoro *part-time*, purché a tempo indeterminato, e anche, salvo eventuali precisazioni future dell'Agenzia delle Entrate, le trasformazioni di contratti di lavoro a tempo determinato. Va da sé che, in quest'ultimo caso, la deduzione spetterà soltanto dal momento in cui è avvenuta la trasformazione a tempo indeterminato. Ad esempio se la trasformazione interverrà il 1° settembre 2014 il valore massimo della deduzione sarà pari a € 5.013,70. Non si può poi dimenticare che la deduzione spetterà sempre entro il limite massimo del costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro. Beneficiari della deduzione in parola potranno essere:

- società di capitali e enti commerciali;
- società di persone ed imprese individuali;
- persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni;
- imprenditori agricoli;
- enti privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.

In ultimo è opportuno ricordare che la nuova agevolazione è alternativa alla fruizione delle agevolazioni relative alle deduzioni per spese relative ad apprendisti, disabili e gli addetti a ricerca e sviluppo nonché per quella pari a € 1.850,00 su base annua per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta, fino a un massimo di 5 per i soggetti con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori a € 400.000,00.

#### **Restituzione contribuzione aggiuntiva in caso di stabilizzazione rapporti a termine**

In relazione poi alle trasformazioni a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2014, di rapporti a termine l'azienda potrà recuperare integralmente il contributo aggiuntivo ASpl dell'1,4% versato durante il precedente rapporto a termine. Fino al 31 dicembre 2013 tale possibilità era riconosciuta soltanto nel tetto massimo delle ultime 6 mensilità. Si ritiene, ma è opportuno attendere i chiarimenti dell'Istituto, che il rimborso del contributo spetti anche nel caso di riassunzione con contratto a tempo indeterminato entro un lasso temporale di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto a termine.

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544  
e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: LEGGE DI STABILITÀ - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI

È possibile, grazie alla Legge di Stabilità 2014, pagare le cartelle e gli avvisi esecutivi senza gli interessi di mora e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo per le somme affidate in riscossione ad Equitalia fino al 31 ottobre 2013. Equitalia, con proprio comunicato del 22 gennaio, ha fornito le prime istruzioni in materia. Il vantaggio consiste nella possibilità di non pagare:

- gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti;
- il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, riportato nell'estratto di ruolo e indicato nelle cartelle/avvisi emessi per conto dell'Agenzia delle Entrate.

Si devono invece versare in un'unica soluzione **entro il 28 febbraio 2014**:

- il restante importo del debito (al netto degli interessi non dovuti);
- l'aggio;
- le spese di riscossione e quelle per eventuali procedure attivate.

I contribuenti che pagano entro i termini previsti riceveranno, mediante posta ordinaria entro il 30 giugno 2014, una comunicazione di avvenuta estinzione del debito.

Fino al 15 marzo è sospesa la riscossione dei debiti interessati alla definizione agevolata.

Per approfittare dell'agevolazione occorre verificare la propria situazione e individuare i tributi che rientrano nella definizione agevolata, chiedendo eventualmente a Equitalia il dettaglio del proprio debito (estratto di ruolo) e le informazioni del caso.

La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateazioni, sospensioni giudiziali o situazioni debitorie complesse per le quali gli sportelli Equitalia forniranno la massima assistenza.

Le agevolazioni riguardano cartelle e avvisi esecutivi i cui tributi siano di competenza dei seguenti Enti:

- agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli);
- uffici statali (Ministeri, Prefetture, Commissioni Tributarie ecc.);
- enti locali (Regioni, Province e Comuni).

Equitalia ha fornito l'[elenco degli Enti](#) e dei [codici tributo](#) per i quali si può effettuare il pagamento agevolato.

Non è invece possibile godere delle agevolazioni per:

- somme dovute per sentenze di condanna della Corte dei Conti;
- somme dovute agli enti previdenziali (Inps, Inail);
- tributi locali non riscossi da Equitalia;
- richieste di pagamento di enti diversi da Agenzie fiscali, Uffici statali, Enti locali.

Il pagamento potrà avvenire:

- in tutti gli sportelli di Equitalia;
- negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando tassativamente nel campo "Eseguito da" la dicitura "Definizione Ruoli - L.S. 2014", utilizzando un differente bollettino F35, completo di codice fiscale, per ciascuna delle cartelle/avvisi.

Per situazioni complesse pare consigliabile recarsi in Equitalia per ricevere le informazioni e definire i pagamenti senza errori, cercando di non attendere gli ultimi giorni a ridosso della scadenza.

#### RIPRODUZIONE VIETATA

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: LEGGE DI STABILITÀ – NOVITÀ CONTRIBUTIVE 2014

Si riepilogano alcune novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014.

#### Gestione Separata

Per i committenti di collaborazione coordinata e continuativa le nuove aliquote, da versare alla Gestione Separata Inps a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono le seguenti:

- non pensionati e soggetti non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria: 28,72%;
- lavoratori autonomi titolari di partita iva, senza cassa di previdenza (con iscrizione esclusiva alla gestione separata): 27,72%;
- pensionati titolari di pensione diretta e soggetti iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria: 22%.

#### Fondi solidarietà bilaterali

Per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti che operano in settori non coperti da Cassa integrazione sarà obbligatorio aderire al fondo di sostegno al reddito negoziale o residuale che sarà istituito dal Ministero del Lavoro e per il quale l'aliquota contributiva iniziale è fissata nella misura dello 0,50%, di cui 1/3 è a carico del lavoratore.

#### Contributo *una tantum* di licenziamento

Come è noto la Legge Fornero (L. n.92/12) ha previsto un contributo *una tantum*, utile per finanziare la prestazione di sostegno per i disoccupati (ASpl), a carico dei datori di lavoro che licenziano il dipendente. Il contributo, per effetto della rivalutazione dell'ASpl riconosciuto al dipendente, è pari, per il 2014, a € 489,61 per ogni anno di anzianità aziendale fino a un massimo di 3 (pertanto il valore complessivo sarà pari a € 1.468,83). Si ricorda che l'Istituto previdenziale persiste nella sua interpretazione circa la parametrizzazione in quote mensili del contributo annuale; secondo tale linea, in ipotesi di un rapporto di lavoro di durata pari a 16 mesi, si dovrà prevedere il versamento di una quota pari a 16/24 di € 979,22 (€ 652,81). Continuano a rimanere esclusi: dimissioni (tranne nel caso di maternità, giusta causa), risoluzioni consensuali (al di fuori di quelle intervenute in sede di conciliazione obbligatoria), decesso lavoratore, licenziamento in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, interruzione di rapporti a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

#### Soci di cooperative

L'aliquota contributiva dei lavoratori dipendenti di cooperative, che dal 2013 sono diventati beneficiari di ASpl, aumenterà dello 0,32%, diventando così pari a 0,62%.

#### Datori di lavoro agricolo

Il contributo IVS da pagarsi a favore degli operai agricoli aumenterà di un'aliquota pari allo 0,20%.

#### RIPRODUZIONE VIETATA



## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: RINVIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

#### Prime istruzioni operative

L'Inail ha diffuso una nota operativa con i primi commenti sulle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 che ha disposto, con effetto dal 1° gennaio 2014, la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi Inail in relazione all'andamento infortunistico aziendale.

Per consentire il godimento immediato della riduzione, i Ministri dell'Economia e del Lavoro hanno concordato di **differire al 16 maggio 2014** sia il termine dell'autoliquidazione 2013/2014 sia il termine per il pagamento di tutti gli altri premi speciali per i quali non è prevista l'autoliquidazione. Il decreto è stato approvato il 24 gennaio.

Rileviamo come il testo delle istruzioni Inail vada oltre quanto comunicato dai competenti Ministeri, utilizzando tempi verbali al condizionale, così rendendo evidente l'opportunità di attendere ulteriori approfondimenti dei quali sarà dato conto non appena disponibili.

#### ⇒ Scadenza del 16 maggio 2014

Il nuovo termine del 16 maggio 2014 sostituirebbe:

- il termine del 17 febbraio 2014 per il versamento dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata;
- i termini per il pagamento dei premi speciali anticipati per il 2014, inclusi quelli in rate mensili e trimestrali, relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori con scadenza compresa tra il 16 febbraio e il 16 aprile 2014;
- il termine del 30 aprile 2014 per l'invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori.

Il differimento al 16 maggio dovrebbe riguardare anche il termine del 17 marzo 2014 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013 tramite i servizi "Alpi online" e "Invio dichiarazione salari", per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento rateale dei premi e per chiedere la riduzione a favore delle imprese artigiane.

#### ⇒ Pagamenti rateali

Per quanto riguarda il pagamento rateale dei premi di autoliquidazione, il premio dovrà essere sempre diviso in 4, ma le rate saranno 3 così composte:

- 1<sup>a</sup> rata: 16 maggio 2014 pari al 50% del premio, senza maggiorazione di interessi;
- 2<sup>a</sup> rata: 20 agosto 2014 pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi per il periodo dal 17 maggio al 16 agosto;
- 3<sup>a</sup> rata: 16 novembre 2014 pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi per il periodo dal 17 maggio al 16 novembre 2014.

Quest'anno il tasso di interesse da applicare alla seconda e terza rata è pari al 2,08%.

#### RIPRODUZIONE VIETATA

#### ⇒ *Premi speciali*

L'Inail provvederà a calcolare i premi anticipati dovuti per il 2014 e a richiederne il pagamento, applicando la riduzione ove spettante.

Per le scuole che hanno già versato al 16 dicembre 2013 la rata anticipata di premio per il 2014 saranno ricalcolati gli importi dovuti con applicazione della riduzione, ove spettante, e l'eventuale maggior pagato potrà essere utilizzato in compensazione con F24. Per quanto riguarda i pagamenti dei premi relativi alle altre polizze speciali, il nuovo termine del 16 maggio 2014 sostituirebbe in particolare:

- il termine del 17 febbraio per il pagamento in unica soluzione dei premi anticipati per l'anno 2014 relativi agli apparecchi RX e alle sostanze radioattive;
- i termini del 17 febbraio e del 16 aprile per il pagamento delle rate trimestrali dei premi anticipati riguardanti il 1° e 2° trimestre 2014 relativi ai facchini e ai barrocciai/vetturini/ippotrasportatori;
- i termini del 17 febbraio, del 17 marzo e del 16 aprile per il pagamento delle rate mensili dei premi anticipati per l'anno 2014 relativi ai pescatori autonomi.

#### ⇒ *Contributi associativi*

Il rinvio dell'autoliquidazione comporta anche il differimento del termine di pagamento dei contributi associativi riscossi dall'Inail per conto delle associazioni di categoria convenzionate.

#### ⇒ *Riduzione del presunto*

È confermato il termine del 16 maggio 2014 per l'invio delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte.

Lo studio invierà apposita circolare mirata sull'argomento con disposizioni operative per le aziende che devono chiudere il bilancio 2013 prima della scadenza del 16 maggio 2014.

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: novità in sintesi

#### Decreto Destinazione Italia

Il D.L. n.145/13, che dovrà essere convertito in legge, pena la sua decadenza, contiene alcune disposizioni di interesse per il settore lavoro, che si riepilogano di seguito, ad esclusione dell'inasprimento delle sanzioni, oggetto di specifica informativa.

#### ⇒ *Prelazione per dipendenti in cooperativa*

Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria, hanno diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura. Ferma l'applicazione delle norme in materia di integrazione del trattamento salariale in favore dei lavoratori che non passano alle dipendenze della società cooperativa, l'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita alle società cooperative costituisce titolo per i lavoratori che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperative, per ottenere la corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità.

#### ⇒ *Settore volo*

Per il 2014 le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi e concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50% del loro ammontare.

Sono state apportate modifiche alla legge di riforma del lavoro Fornero per consentire il mantenimento del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del personale del settore del trasporto aereo fino al 2018, evitandone la trasformazione in Fondo di solidarietà.

#### Proroghe

Due sono i decreti messi in campo dal Governo in relazione al differimento di scadenze. Si tratta del D.L. n.150/13, intitolato "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", e del D.L. n.151/13, intitolato "Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali" che sono entrati in vigore il 31 dicembre 2013.

Si illustrano di seguito in sintesi i principali contenuti.

#### ⇒ *Certificati medici di gravidanza*

L'invio telematico dei certificati medici di gravidanza indicanti la data presunta del parto da parte dei medici del Servizio Sanitario Nazionale e di quelli convenzionati attenderà ancora il suo decreto attuativo, per il quale sono stati ampliati i termini di emanazione fino al prossimo 22 marzo. Sono inoltre stati ampliati a 270 giorni dopo l'emanazione del citato decreto anche i termini decorsi i quali sarà obbligatoria, per i medici, la trasmissione esclusivamente telematica all'Inps dei certificati medici di gravidanza.

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544  
e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)

### ⇒ *Stabilizzazione nelle Regioni*

Dal 1° luglio 2014 le Regioni che non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica potranno stabilizzare personale assunto con contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi oggetto di continui rinnovi e proroghe oggetto di contrattazione decentrata.

### **Lavoro intermittente**

Non è stata ulteriormente prorogata la disposizione della legge di Riforma del lavoro n.92/12, che prevede che i contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge stessa (18 luglio 2012), incompatibili con il nuovo quadro normativo tracciato dalla legge stessa, cessassero di produrre effetti al 1° gennaio 2014.

Si tratta in particolare dei contratti stipulati ex art.37, D.Lgs. n.276/03 per i fine settimana, per il periodo natalizio, per il periodo pasquale, per le ferie estive e quelli stipulati con soggetti ammessi *ante* riforma quali, ad esempio, i lavoratori di età compresa tra i 45 e i 55 anni.

### **Lavoro accessorio**

Non è stata prorogata la disposizione del D.Lgs. n.276/03 che prevedeva la possibilità, per l'anno 2013, di rendere prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, nel limite massimo di € 3.000,00 di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, cumulabili con il trattamento integrativo. Fonti non ufficiali riferiscono dell'imminente proroga.

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

## Le informative per l'azienda

---

### **Oggetto: AUMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LAVORO IRREGOLARE E VIOLAZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO**

Si informano i Signori clienti che il D.L. n.145/13 (decreto Destinazione Italia), art.14, al momento non ancora convertito in legge, ha previsto un aumento delle sanzioni amministrative per l'impiego di lavoratori in nero, per la violazione delle disposizioni in materia di durata media dell'orario di lavoro, di riposi giornalieri e settimanali. Inoltre è stato previsto un aumento delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Il Ministero del Lavoro, con la lettera circolare 27 dicembre 2013, n.22277, ha fornito i primi chiarimenti operativi, in attesa della definitività del provvedimento mediante la conversione in legge. In sintesi, l'aumento delle sanzioni opera nel seguente modo:

- le sanzioni amministrative connesse all'impiego di lavoratori "in nero" è aumentato del 30%. Inoltre, in tali ipotesi, è stata esclusa la procedura di diffida di cui all'art.13 del D.Lgs. n.124/04;
- l'importo delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per impiego lavoratori in nero e violazioni in materia di sicurezza è aumentato del 30%;
- gli importi delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme relative alla durata media dell'orario di lavoro, ai riposi giornalieri e ai riposi settimanali sono decuplicate: ad esempio la sanzione per violazioni in materia di riposi giornalieri passa, nell'ipotesi lieve (5 lavoratori massimo o verificatasi al massimo in due periodi di 24 ore), passa da € 50,00-150,00 a € 500,00-1.500,00.

#### **Maxi sanzione per lavoro nero**

La maxi sanzione per lavoro nero, non più diffidabile, è ora pari a un minimo di € 1.950,00 e a un massimo di € 15.600,00 (sanzione ridotta pari a € 3.900,00), con una maggiorazione giornaliera di € 195,00 (€ 65,00 se ridotta). Ad ogni modo, sull'applicazione dell'aumento anche alle maggiorazioni giornaliere, è necessario attendere chiarimenti ulteriori che si è riservato di emanare il Ministero del Lavoro).

#### **Nuovi importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale**

I nuovi importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono pari ora a € 1.950,00 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a € 3.250,00 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre 2013, anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data.

#### **Applicazione delle altre sanzioni**

Quanto alle violazioni in materia di impiego di lavoratori "in nero", di durata media dell'orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali poste in essere dal 24 dicembre, il Ministero rende noto che i verbali, susseguenti eventuali visite ispettive, saranno notificati dopo la conversione in legge del decreto. Solo successivamente alla definitiva efficacia della disposizione contenuta nell'art.14 del D.L. sarà infatti possibile commisurare con certezza i relativi importi sanzionatori. Le medesime violazioni commesse prima del 24 dicembre saranno invece soggette alla disciplina sanzionatoria precedente al D.L. Destinazione Italia.

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544  
e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI ISPETTORI

Il Ministero del Lavoro, in data 15 gennaio 2014, ha approvato il nuovo codice di comportamento degli ispettori, che sostituisce il precedente. Il codice è finalizzato a definire e diffondere i principi guida per un corretto e uniforme comportamento del personale ispettivo nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Accesso, qualificazione dell'ispettore e comportamento

L'indagine ispettiva deve essere preceduta da una fase preparatoria, diretta a raccogliere tutte le informazioni e la documentazione inerenti al soggetto da sottoporre a controllo, avvalendosi a tale scopo delle apposite banche dati.

Al momento dell'accesso il personale ispettivo deve qualificarsi al personale presente sul luogo di lavoro ed esibire la tessera di riconoscimento; in mancanza della tessera di riconoscimento l'accesso non può avere luogo.

L'accertamento è condotto in modo da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività dei soggetti ispezionati.

#### Informativa e assistenza all'ispezione

Il personale ispettivo ha l'accortezza, anche in relazione alle finalità dell'accertamento ispettivo, di conferire con il datore di lavoro o chi ne fa le veci; se necessario informa il soggetto ispezionato dei poteri attribuiti dalla legge agli organi di vigilanza per l'esercizio delle funzioni ispettive e del potere di sanzionare eventuali comportamenti omissivi o commissivi diretti a impedire o ostacolare l'esercizio dell'attività di vigilanza.

Inoltre il personale ispettivo informa il soggetto ispezionato della facoltà di farsi assistere, nel corso dell'accertamento, da un professionista abilitato ai sensi dell'art.1 della L. n.12/79 e di rilasciare dichiarazioni. Nel caso in cui il soggetto ispezionato si avvalga di consulenza esterna, il personale ispettivo verifica che il professionista sia in possesso di abilitazione, annotando gli estremi di iscrizione al relativo albo.

#### Procedura ispettiva

Ferme restando le specificità delle indagini in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, gli accertamenti ispettivi consistono, di norma: nell'identificazione delle persone presenti, nell'acquisizione delle dichiarazioni, nell'esame della documentazione aziendale eventualmente presente, nella descrizione delle lavorazioni svolte e delle condizioni di lavoro.

Gli accertamenti devono concludersi nei tempi strettamente necessari, tenendo conto della complessità dell'indagine e delle dimensioni aziendali del soggetto sottoposto a controllo.

In caso di accesso breve la verifica ispettiva può essere definita sulla base della corrispondenza tra la situazione aziendale accertata e quella risultante dalla consultazione delle banche dati, ove non sia ravvisabile alcun elemento indiziario di irregolarità.

#### Corretta informazione

Il personale ispettivo fornisce ai soggetti ispezionati chiarimenti e indicazioni operative sulla corretta applicazione della normativa lavoristica e previdenziale e risponde nel modo più completo, chiaro e accurato possibile alle richieste di informazioni che vengono poste

#### RIPRODUZIONE VIETATA

### Acquisizione ed esame di documenti

Il personale ispettivo può chiedere al datore di lavoro di esibire la documentazione non verificabile direttamente d'ufficio, che può essere esaminata presso la sede del soggetto ispezionato ovvero presso l'ufficio di appartenenza del personale ispettivo precedente o presso gli studi dei professionisti abilitati, in base a quanto disposto dall'Amministrazione.

Ai fini dell'irrogazione di eventuali provvedimenti sanzionatori il personale ispettivo acquisisce esclusivamente la documentazione utile a comprovare le violazioni accertate e a un eventuale contenzioso amministrativo e/o giudiziario.

### Acquisizione delle dichiarazioni

Le dichiarazioni rese dai lavoratori devono essere acquisite di norma durante il primo accesso.

Il personale ispettivo valuta l'opportunità di acquisire le dichiarazioni dei lavoratori anche al di fuori del posto di lavoro e di acquisire dichiarazioni utili all'accertamento anche da parte di altri soggetti: in fase di acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori non è ammessa la presenza del datore di lavoro e/o del professionista.

In sede di acquisizione di dichiarazioni le domande devono essere rivolte in modo chiaro e comprensibile, le dichiarazioni sono riportate, in modo chiaro e leggibile, nel verbale di acquisizione di dichiarazione di cui deve darsi lettura al dichiarante affinché ne confermi il contenuto ovvero rilevi eventuali correzioni e quindi lo sottoscriva.

Le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva devono essere riscontrate con elementi oggettivi risultanti dalla documentazione esaminata o da altre dichiarazioni rese da lavoratori o da terzi.

Nessuna copia delle dichiarazioni deve essere rilasciata al lavoratore e/o al soggetto ispezionato da parte del personale ispettivo: in caso di richiesta il personale ispettivo informa il richiedente che l'eventuale accesso alle dichiarazioni può essere richiesto all'Amministrazione.

### Verbalizzazione

Una volta compiute le attività di verifica e, comunque, a conclusione della visita ispettiva, il personale ispettivo rilascia il **verbale di primo accesso**, in cui provvede ad effettuare l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e a descrivere puntualmente le modalità del loro impiego, avendo cura di specificare le mansioni svolte e ogni altra utile notizia sulle condizioni di lavoro.

Nelle ipotesi in cui, in relazione ad accertamenti complessi e prolungati nel tempo, emergano ulteriori esigenze accertative per la definizione delle indagini, il personale ispettivo rilascia un **verbale interlocutorio** contenente la richiesta motivata di documenti e informazioni, nonché l'espressa menzione che gli accertamenti sono ancora in corso.

Qualora al termine dell'attività di vigilanza non faccia seguito alcun provvedimento sanzionatorio, il personale ispettivo informa tempestivamente il soggetto ispezionato mediante specifica comunicazione di definizione degli accertamenti.

### Tutela della riservatezza e segreto professionale

Il personale ispettivo conserva il segreto sulle informazioni inerenti ai processi produttivi e lavorativi di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni secondo le vigenti disposizioni.

#### RIPRODUZIONE VIETATA

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: RATEIZZAZIONE E DURC

Con il messaggio 20 dicembre 2013, n.21027, l'Inps ha illustrato alcune specificità del rilascio del Durc in presenza di rateazione concessa dall'Agente della Riscossione a fronte del mancato pagamento di alcune rate.

L'evoluzione normativa in materia, con particolare riguardo alle novità del Decreto del Fare, ha legato la decadenza dalla dilazione al mancato pagamento di otto rate anche non consecutive nell'ambito di un piano di ammortamento, la cui durata massima può essere di 72 rate - *c.d. piano ordinario* - ovvero di 120 rate - *c.d. piano straordinario* - peraltro prorogabili di un corrispondente numero di rate.

La decadenza automatica del debitore dal beneficio della rateazione produce effetti sull'accertamento della regolarità contributiva in sede di emissione del Durc, perché tale regolarità, presupposto di rilascio del Durc positivo, sussiste in caso di richiesta di rateizzazione per la quale l'Inps abbia espresso parere favorevole.

L'Inps ha precisato che, salvo diversi successivi approfondimenti, la valutazione sul perdurare in capo al contribuente del titolo al pagamento rateale accordato dall'Agente della Riscossione non può avvenire internamente all'Istituto, con la conseguenza che, in presenza di debiti per i quali le aziende abbiano richiesto ed ottenuto il beneficio del pagamento rateale, l'irregolarità in sede di verifica ai fini del rilascio del Durc potrà essere attestata solo dopo il ricevimento della notizia della decadenza da parte del competente Agente della Riscossione.

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544  
e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)



## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: AIUTI “DE MINIMIS” – NUOVE REGOLE DAL 1° GENNAIO 2014

Si informa che la Commissione europea, con il Regolamento UE n.1407/13 e il Regolamento UE n.1408/13 del 18 dicembre 2013, ha introdotto una nuova disciplina in materia di aiuti d'importanza minore (*c.d. de minimis*), ovvero quelle agevolazioni economiche di importo minimo concesse dagli Stati membri dell'UE a un'impresa, non considerate aiuti di Stato in quanto inidonee ad alterare la libera concorrenza.

I due regolamenti entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2014 e si applicheranno sino al 31 dicembre 2020. Riportiamo di seguito le principali novità in merito.

#### Regolamento UE n.1407/13

Il nuovo regolamento “*de minimis*”, che sostituisce il precedente regolamento n.1998/06, offre una nuova definizione di impresa e di gruppo di imprese, mantenendo inalterato il massimale entro il quale un'azienda può ricevere aiuti di Stato senza incorrere nella procedura di notifica da parte della Commissione europea.

#### ⇒ Nozione di “impresa unica”

La Commissione Europea, oltre a definire il concetto di impresa quale entità che eserciti un'attività economica a prescindere dal suo *status* giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, introduce la nozione di “impresa unica”, al fine di togliere qualsiasi incertezza applicativa della disciplina “*de minimis*”.

#### DEFINIZIONE DI IMPRESA UNICA

##### Insieme di imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa, in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controllata da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Non sono considerate, invece, impresa unica quell'insieme di aziende che hanno come unica relazione il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico, in quanto ciascuna impresa in tal contesto mantiene un potere decisionale proprio e indipendente.

#### ⇒ Ambito di applicazione

Come sancito dall'art.1, il Regolamento UE n.1407/13 si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad esclusione:

- delle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- dalla produzione primaria dei prodotti agricoli;
- delle imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate e subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

#### RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544  
e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)

- degli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri o direttamente collegati ai quantitativi esportati;
- degli aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

#### ⇒ Massimale "de minimis"

L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare, per garantire l'esenzione dalla notifica alla Commissione europea, l'importo di € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'importo scende a € 100.000,00 nell'arco di tre anni per le imprese che operano nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi.

Nel caso in cui l'importo complessivo della misura di aiuto superi il massimale "de minimis", esso non può beneficiare dell'esenzione neppure per la parte che non supera il massimale medesimo.

#### ⇒ Aiuti trasparenti

Il regolamento si applica unicamente agli aiuti "de minimis" trasparenti, ovvero quelli per i quali è possibile determinare con precisione e in anticipo l'importo esatto, senza la necessità di effettuare un'analisi di rischio.

AIUTI TRASPARENTI	
TIPOLOGIA DI AIUTO	CONDIZIONE DI TRASPARENZA
PRESTITI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza;</li> <li>• il prestito deve essere assistito da una garanzia pari ad almeno il 50% dell'importo preso in prestito.</li> </ul>
CONFERIMENTI DI CAPITALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'importo totale dell'apporto pubblico non deve superare il massimale "de minimis".</li> </ul>
FINANZIAMENTI DEL RISCHIO (investimenti in equity o quasi-equity)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il capitale fornito a un'impresa unica non deve superare il massimale "de minimis".</li> </ul>
GARANZIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza;</li> <li>• la garanzia non deve eccedere l'80% del prestito sotteso.</li> </ul>

#### Regolamento UE n.1408/13

Il nuovo Regolamento sugli aiuti "de minimis" nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli sostituisce la disciplina prevista dal Regolamento (CE) n.1535/07, introducendo nuovi limiti entro cui i contributi a tali categorie di aziende non costituiscono aiuti di Stato.

#### ⇒ Ambito di applicazione

Come sancito dall'art.1, il Regolamento UE n.1408/13 si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
- aiuti per attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

#### RIPRODUZIONE VIETATA

⇒ *Massimale “de minimis”*

L'importo complessivo degli aiuti “*de minimis*” concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare, per garantire l'esenzione dalla notifica alla Commissione europea, l'importo di € 15.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (il precedente era fissato in € 7.500,00).

Contestualmente è stato innalzato all'1%, rispetto allo 0,75% precedente, il valore della produzione agricola di ciascuno Stato membro, per commisurare il limite nazionale degli importi degli aiuti “*de minimis*” concedibili.

**RIPRODUZIONE VIETATA**

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: NUOVO ACCORDO CONFINDUSTRIA IN MATERIA DI RAPPRESENTANZA

Si informano i Signori clienti che in data 10 gennaio 2014 è stato sottoscritto da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil un importante accordo, definito dallo stesso Testo Unico sulla rappresentanza, a seguito dei precedenti stipulati il 28 giugno 2011 e il 31 maggio 2013, volto a definire le regole della rappresentanza sindacale in azienda per il settore Confindustria.

L'accordo si compone di 4 parti:

1. misura e certificazione della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria;
2. regolamentazione delle rappresentanze in azienda;
3. titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale;
4. disposizioni relative alle clausole e alle procedure di raffreddamento.

Se la misura e la certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, mediante la misurazione dei dati associativi attraverso le deleghe relative ai contributi sindacali e i dati elettorali ottenuti nelle elezioni delle RSU, al momento non sono ancora attive, in quanto il numero delle deleghe dovrà essere rilevato dall'Inps mediante apposita sezione nell'Uniemens, non ancora istituita (nell'accordo si fa riferimento al secondo semestre del 2014), molto più interessante è la parte relativa alla regolamentazione delle rappresentanze in azienda.

Innanzitutto si prevede che in ogni singola unità produttiva con più di 15 dipendenti le parti contraenti (Cgil, Cisl e Uil) potranno adottare una sola forma di rappresentanza tra RSA e RSU.

Nel caso in cui l'azienda, o l'unità produttiva, sia stata interessata da operazioni straordinarie o trasferimenti disciplinati dall'art.2112 c.c. che determinino "*rilevanti mutamenti nella composizione delle unità produttive interessate*", si procederà con nuove elezioni entro 3 mesi dal trasferimento, fermo restando la validità della RSU in carica fino alla costituzione della nuova.

Per la costituzione delle RSU, si procede mediante elezione a suffragio universale e a scrutinio segreto tra liste concorrenti. A differenza del passato, non sono più previste quote riservate di 1/3 per le OO.SS. stipulanti il contratto nazionale applicato.

I componenti delle RSU restano in carica tre anni: in caso di cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente ne determina la decadenza e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituto.

#### Contrattazione aziendale

Riguardo alla contrattazione aziendale, esercitata per le materie delegate e con le modalità previste dal Ccnl, si prevede l'efficacia e la vincolatività per il personale in forza e le OO.SS. (ovviamente se espressione delle OO.SS. che hanno sottoscritto il T.U.), se approvati dalla maggioranza dei componenti RSU. In caso di presenza delle RSA costituite ex art.19, L. n.300/70, per l'efficacia è richiesto che tali accordi siano approvati da rappresentanze di OO.SS. destinatarie della maggioranza delle deleghe, a cui dovrà seguire una votazione di approvazione da parte dei lavoratori.

#### RIPRODUZIONE VIETATA

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: NOVITÀ PER IL SETTORE AUTOTRASPORTO

#### Riduzione sanzioni autotrasporto

Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare n.19442 dell'11 novembre 2013, ha reso noto che, come previsto dal D.L. n.69/13, è stata introdotta una particolare ipotesi di riduzione delle sanzioni nel settore autotrasporto.

È infatti prevista una riduzione del minimo edittale pari al 30% qualora il pagamento avvenga entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione.

La riduzione è applicabile alle sole violazioni sanzionate dal codice della strada per cui non sia prevista la confisca del veicolo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Inoltre il pagamento con sconto del 30% non è applicabile in caso di rateizzazione della sanzione amministrativa.

#### ⇒ Ammissione al beneficio

Si ritiene ammissibile al beneficio chiunque possa utilmente effettuare il pagamento nella misura agevolata a partire dal 21 agosto 2013, data di entrata in vigore della L. n.98/13. Ciò significa che il personale ispettivo del Ministero applicherà la "riduzione del 30 per cento" alle sanzioni irrogate con i verbali di contestazione notificati a partire da tale data, indipendentemente dal tempo della commissione della violazione, dal tempo di accertamento della stessa e dal tempo di instaurazione del procedimento ispettivo in corso.

Qualora i verbali di contestazione notificati successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina non contemplino la facoltà del pagamento in misura ridotta del 30%, si ritiene che, in autotutela ovvero su richiesta del trasgressore/obbligato in solido che non abbia ancora pagato e che manifesti la volontà di avvalersi della misura agevolata, e salvo il rispetto dei termini stabiliti dall'art.201 Cds, sia possibile, da parte del Ministero, procedere alla notifica di un nuovo verbale di contestazione, con contestuale annullamento del precedente, rimettendo il richiedente nel termine di cinque giorni per il pagamento in forma ridotta.

#### ⇒ Modifica al verbale di contestazione

Nell'allegato al verbale in cui sono indicate le violazioni accertate dovranno essere indicati, violazione per violazione, gli importi nella misura ridotta del 30%, alla cui corresponsione è ammesso il trasgressore (o l'obbligato in solido) che effettui il pagamento entro cinque giorni dalla notificazione del verbale.

La riduzione dovrà essere calcolata mediante decurtazione del 30% dall'importo stabilito per il minimo edittale in relazione a ciascuna violazione, senza apportare al risultato alcun arrotondamento né "troncamento".

La sezione del verbale contenente le avvertenze dovrà essere integrata con l'indicazione chiara:

- della facoltà di avvalersi della misura agevolata e del termine utile per potersi avvalere della misura agevolata;
- dei casi in cui la medesima procedura non si applica;
- dell'importo minimo ridotto del 30%.

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

### **Autotrasporto merci in conto terzi: premi Inail ridotti per l'anno 2013**

Il Ministero del Lavoro, di concerto col Ministero dell'Economia, con decreto 8 agosto 2013, ha stabilito che per l'anno 2013 è stata determinata la riduzione non strutturale dei tassi medi di tariffa per le voci 9121 e 9123 delle Gestioni Industria, artigianato e terziario per il settore dell'autotrasporto di merci per conto terzi. Inoltre, sempre per l'anno 2013, è approvata una riduzione "non strutturale" dei premi pari all'11,7% per le imprese artigiane del settore autotrasporto merci tenute al pagamento dei premi speciali unitari, classificate alle voci di tariffa 9123 - classe di rischio 5°, e 9121 - classe di rischio 8°.

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544  
e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: LAVORATORI *PART TIME* TERZIARIO – AGGIORNATA CONTRIBUZIONE FONDO EST E ASTER

#### Fondo Est – Terziario Confcommercio

Si ricorda che il Ccnl del Terziario, firmato ad aprile 2011, ha stabilito che dal 1° gennaio 2014 il contributo dei lavoratori a tempo parziale sia equiparato a quello dei lavoratori a tempo pieno: la quota contributiva sarà pertanto di € 10,00 mensili per entrambe le tipologie di lavoratori cui si aggiungeranno, come già attualmente, € 2,00 a carico del lavoratore, per un totale di € 12,00.

Contributi 2014			
		Contributo ordinario mensile €	Una tantum €
Ccnl Terziario	<i>part time</i>	12,00	30,00
	<i>full time</i>	(di cui € 2,00 a carico dipendente)	
Ccnl Turismo	<i>part time</i>	10,00	8,00
	<i>full time</i>		15,00
Ccnl Farmacie speciali	<i>part time</i>	10,00	30,00
	<i>full time</i>		
Ccnl Ortofrutticoli/Agrumari	<i>part time</i>	10,00	15,00
	<i>full time</i>		

#### Aster – Terziario Confesercenti

Gli importi di contribuzione e *una tantum* per l'annualità 2013-2014 sono i seguenti:

Contributi 2013-2014			
		Contributo ordinario annuale €	Una tantum €
Ccnl Terziario	<i>part time</i>	135,00 (da gennaio 2014 il contributo mensile per un <i>part time</i> è di € 12,00 come per i <i>full time</i> )	30,00
	<i>full time</i>	144,00 (€ 120,00 azienda, € 24,00 dipendente)	30,00
Ccnl Turismo	<i>part time</i>	120,00 a carico azienda	8,00
	<i>full time</i>		15,00

#### RIPRODUZIONE VIETATA

## Le informative per l'azienda

### Oggetto: NUOVO SAGGIO DI INTERESSE LEGALE – SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.292/13 il decreto 12 dicembre 2013 del Ministro dell'Economia che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha fissato all'1% la misura del saggio degli interessi legali.

L'Inail, con circolare n.62 del 19 dicembre 2013, ha comunicato il nuovo tasso di interesse, ricordando che costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili

L'Inps, con circolare n.2 del 10 gennaio 2014, ha stabilito che la misura dell'1% si applica per il calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2014.

La misura del 10% si applica inoltre alle prestazioni pensionistiche in pagamento dal 1° gennaio 2014: a tal fine la procedura di calcolo degli interessi legali sulle pensioni è stata aggiornata per recepire la misura sopra indicata.

⇒ *Mutamento nel calcolo degli interessi sul ravvedimento operoso: un esempio*

Il nuovo valore percentuale del tasso di interesse legale ha dei riflessi immediati sul calcolo da effettuarsi nel caso dell'utilizzo del *c.d. ravvedimento operoso*. Tale istituto, come noto, può essere adoperato dai contribuenti, in proprio o quali datori di lavoro/sostituti d'imposta, per sanare – entro determinati limiti temporali – i mancati o irregolari versamenti tributari.

Al di là della sanzione fissa, prevista nel caso del suddetto ravvedimento, al momento del tardivo pagamento il contribuente è tenuto ad effettuare il calcolo degli interessi dovuti, sulle somme non versate o versate in maniera errata, sulla base del tasso di interesse legale vigente. Il cambio del valore percentuale di tale tasso, quindi, incide sul corretto calcolo da operare in tale situazione.

Ove il mancato/irregolare versamento abbia scadenza propria nel corso del 2014, e nello stesso anno venga operato il ravvedimento, con versamento del dovuto, gli interessi saranno calcolati al tasso dell'1,00%.

Più complessa la situazione, invece, ove il mancato/irregolare versamento avesse avuto scadenza propria nel corso del 2013. In questo caso, infatti, gli interessi andranno adesso calcolati seguendo questa procedura:

- dal giorno seguente la naturale data di scadenza del versamento e fino al 31 dicembre 2013: al tasso del 2,50%;
- dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di effettivo versamento: al tasso dell'1,00%.

Si propone di seguito un esempio, circa quest'ultima situazione, al fine di chiarire meglio il calcolo:

#### Esempio

Versamento non operato su ritenute Irpef (lavoro dipendente – cod. 1001) in scadenza il giorno 16 ottobre 2013, per la somma di € 1.000,00, con versamento delle ritenute stesse in data 28 febbraio 2014.

#### Calcolo degli interessi:

- dal giorno 17 ottobre 2013 al giorno 31 dicembre 2013  
$$\text{€ } 1.000,00 \times 2,50 \text{ (tasso inter.)} \times 76 \text{ (giorni)} = \text{€ } 5,21 \text{ (interessi primo periodo)}$$

36500
- dal giorno 1° gennaio 2014 al giorno 28 febbraio 2014:  
$$\text{€ } 1.000,00 \times 1,00 \text{ (tasso inter.)} \times 59 \text{ (giorni)} = \text{€ } 1,62 \text{ (interessi secondo periodo)}$$

36500

#### Interessi complessivi da versare:

Interessi primo periodo	€	5,21
Interessi secondo periodo	€	1,62
<b>Totale interessi</b>	<b>€</b>	<b>6,83</b>

#### RIPRODUZIONE VIETATA



## Le informative per l'azienda

---

### **Oggetto: RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fissato per l'anno 2014 le retribuzioni convenzionali differenziate per categoria di appartenenza e settori di attività (determinate sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente), da utilizzare per il calcolo dei contributi e delle imposte dei lavoratori italiani operanti all'estero.

Si ricorda che tali valori, in vigore per tutto l'anno 2014, rappresentano la base di riferimento per la liquidazione del trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Le tabelle allegate al decreto 23 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.2 del 3 gennaio 2014, indicano i dati per ciascun settore e sono divise in base al tipo di lavoratore fra: operai e impiegati, quadri, dirigenti e giornalisti.

Con circolare n.8/14 l'Inps ha ricordato l'ambito di applicazione di tali retribuzioni, ha fornito le istruzioni operative e le disposizioni per la regolarizzazione del mese di gennaio 2014, che potrà avvenire entro il prossimo 16 aprile senza aggravio di oneri aggiuntivi.



[PRELEVA LE TABELLE](#)

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544  
e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: **TELEMATIZZAZIONE INAIL - SERVIZI ESCLUSIVAMENTE ONLINE DAL 17 GENNAIO**

L'Inail, con circolare n.3/14, ha comunicato che dal 17 gennaio 2014 devono essere effettuate con modalità esclusivamente telematiche le seguenti denunce e comunicazioni:

- ricorsi *on line* per oscillazione tasso di competenza delle Sedi;
- domanda per la rettifica dell'inquadramento e della classificazione (artt. 15 e 17 M.A.T.);
- richiesta di autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser del Libro unico del lavoro.

L'Istituto ricorda che, in assenza di appositi servizi telematici, la normativa prevede l'uso di una casella di PEC. La casella PEC dovrà essere utilizzata anche per segnalare l'impossibilità di utilizzare il canale telematico a causa di anomalie della procedura informatica: in tal caso dovrà essere allegata copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all'adempimento individuato.

Per supporto tecnico e chiarimenti sono a disposizione:

- il *Contact center multicanale*: numero verde gratuito 803.164 da telefono fisso; numero a pagamento 06 164.164 per chiamate da telefono mobile;
- servizio Inail Risponde nell'area Contatti del portale [www.inail.it](http://www.inail.it).

L'Istituto ha poi fornito le istruzioni operative n.432/14, per la definizione dei ricorsi e delle istanze presentate tramite l'apposito servizio *on line*, e n.431/14, con le indicazioni per la richiesta per la vidimazione in fase di stampa laser del LUL.

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

## Le informative per l'azienda

### Oggetto: COSTO DEL LAVORO DELLE COLLABORAZIONI A PROGETTO PER L'ANNO 2014

L'aumento della contribuzione per la Gestione Separata Inps per l'anno 2014 incrementa il costo del lavoro delle collaborazioni a progetto.

A tale riguardo, partendo delle nuove aliquote sotto riportate, è possibile confrontare il costo del lavoro delle collaborazioni a progetto dell'anno 2013 e dell'anno 2014.

1. Nella prima simulazione di costo si è considerato un soggetto non iscritto ad altra forma pensionistica (quindi con applicazione dell'aliquota del 28,72%) con un compenso di € 20.000,00 l'anno.
2. Nella seconda simulazione di costo si è considerato un soggetto iscritto ad altra forma pensionistica (quindi con applicazione dell'aliquota del 22%) con un compenso di € 20.000,00 l'anno

Sotto l'aspetto prettamente assicurativo si è ipotizzata un'aliquota di premio pari al 5 per mille (considerando l'impatto dell'1% di addizionale Annil), da applicare sul reale importo del compenso (in quanto compreso tra il valore di minimale e il massimale di rendita).

Non sono invece considerati aspetti Irap.

LE ALIQUOTE DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DAL 1° GENNAIO 2014	
SOGGETTI INTERESSATI	ALIQUOTA DI VERSAMENTO
Iscritti ad altra assicurazione obbligatoria o titolari di pensione	22%
Iscritti alla Gestione Separata privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e non pensionati	28,72%

ANNO 2013				ANNO 2014			
Collaboratore a Progetto				Collaboratore a Progetto			
Comp. Anno	20.000,00	Onere	Imponibile	Comp. Anno	20.000,00	Onere	Imponibile
Costi Previd.	3.696,00	2/3	20.000,00	Costi Previd.	3.829,33	2/3	20.000,00
Costo INAIL	67,33	2/3	20.000,00	Costo INAIL	67,33	2/3	20.000,00
TFR				TFR			
Ctr 0,5 TFR				Ctr 0,5 TFR			
Costo annuo	23.763,33			Costo annuo	23.896,66		
<b>Totale Costo annuo</b>	<b>23.763,33</b>			<b>Totale Costo annuo</b>	<b>23.896,66</b>		
<b>Inc.za Retr/Costo</b>	<b>118,82</b>			<b>Inc.za Retr/Costo</b>	<b>119,48</b>		

Per semplicità non si è considerato l'impatto del costo Irap.

#### RIPRODUZIONE VIETATA

ANNO 2013				ANNO 2014			
Collaboratore a Progetto (con altra contribuzione)				Collaboratore a Progetto (con altra contribuzione)			
Comp. Anno	20.000,00	Onere	Imponibile	Comp. Anno	20.000,00	Onere	Imponibile
Costi Previd.	2.666,67	2/3	20.000,00	Costi Previd.	2.933,33	2/3	20.000,00
Costo INAIL	67,33	2/3	20.000,00	Costo INAIL	67,33	2/3	20.000,00
TFR				TFR			
Ctr 0,5 TFR				Ctr 0,5 TFR			
Costo annuo	22.734,00			Costo annuo	23.000,66		
<b>Totale Costo annuo</b>	<b>22.734,00</b>			<b>Totale Costo annuo</b>	<b>23.000,66</b>		
<b>Inc.za Retr/Costo</b>	<b>113,67</b>			<b>Inc.za Retr/Costo</b>	<b>115,00</b>		

(\*) Per semplicità non si è considerato l'impatto del costo Irap.



[PRELEVA  
IL FOGLIO DI CALCOLO](#)

**RIPRODUZIONE VIETATA**

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: TABELLE ACI PER IL 2014

Si informano i Signori clienti che, a partire dal 1° gennaio 2014, sono applicabili le nuove tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e ciclomotori, elaborate dall'ACI, e da utilizzare per il calcolo dei *fringe benefit* applicati in azienda.










Il comunicato dell'Agenzia delle Entrate contenente le nuove tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI e valide per il 2014 è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n.86 della G.U. n.300 del 23 dicembre 2013.

Le tabelle vengono utilizzate:

- per individuare il *fringe benefit* al lavoratore nell'ipotesi di uso promiscuo dell'auto aziendale;
- per individuare la quota non imponibile ai fini previdenziali e fiscali.

Per le autovetture, i ciclomotori e i motocicli concessi in uso promiscuo al dipendente, il *benefit* è costituito da un importo pari al **30%** dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolata in base alle tabelle ACI, ragguagliato al periodo dell'anno durante il quale al dipendente è concesso l'uso del veicolo indipendentemente dal reale utilizzo.

Inoltre tali tabelle vengono pubblicate ogni anno nel sito [www.aci.it](http://www.aci.it) e per comodità sono scaricabili dai seguenti *link*.

<b>Fringe benefit - Anno 2014</b>	
Autoveicoli Benzina in produzione	
Autoveicoli Gasolio in produzione	
Autoveicoli GPL - Metano in produzione	
Autoveicoli ibridi-elettrici in produzione	
Autoveicoli Benzina fuori produzione	
Autoveicoli Gasolio fuori produzione	
Autoveicoli GPL - Metano fuori produzione	
Autoveicoli ibridi fuori produzione	
Motoveicoli	

#### RIPRODUZIONE VIETATA

## Scadenze contrattuali

### Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2014

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di febbraio 2014.

<b>ALIMENTARI – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA - ACCORDO 28 NOVEMBRE 2013</b>	
ARRETRATI MAGGIO-NOVEMBRE 2013	Ai soli lavoratori in servizio al 28 novembre 2013 verrà erogato l'arretrato della retribuzione dei mesi di luglio e agosto.

<b>AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA – ACCORDO 1° AGOSTO 2013</b>	
UNA TANTUM	Seconda <i>tranche</i> ; € 44,00

<b>CALZATURE – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA - ACCORDO 7 OTTOBRE-26 NOVEMBRE 2013</b>	
UNA TANTUM	Seconda <i>tranche</i> ; € 50,00

<b>GIOCATTOLI – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA - ACCORDO 7 OTTOBRE-26 NOVEMBRE 2013</b>	
UNA TANTUM	Seconda <i>tranche</i> ; € 125,00

<b>OCCHIALI – AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 9 NOVEMBRE 2013</b>	
ELEMENTO PROVVISORIO DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE	Livello 6Q; € 68,80

<b>OCCHIALI – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA - ACCORDO 7 OTTOBRE-26 NOVEMBRE 2013</b>	
UNA TANTUM	Seconda <i>tranche</i> ; € 125,00

<b>PELLI E CUOIO – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA - ACCORDO 7 OTTOBRE-26 NOVEMBRE 2013</b>	
UNA TANTUM	Seconda <i>tranche</i> ; € 50,00

<b>PENNE SPAZZOLE E PENNELLI – AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 27 NOVEMBRE 2013</b>	
ELEMENTO PEREQUATIVO	€ 250,00

<b>PENNE SPAZZOLE E PENNELLI – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA - ACCORDO 7 OTTOBRE-26 NOVEMBRE 2013</b>	
UNA TANTUM	Seconda <i>tranche</i> ; € 125,00

<b>SERVIZI ASSISTENZIALI ANPAS – ACCORDO 14 NOVEMBRE 2013</b>	
UNA TANTUM	Categoria F6; € 636,36

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544  
e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)

<b>TESSILI E ABBIGLIAMENTO – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA - ACCORDO 7 OTTOBRE-26 NOVEMBRE 2013</b>	
<b>UNA TANTUM</b>	Seconda <i>tranche</i> ; € 50,00

<b>VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI – ACCORDO 8 APRILE 2013</b>	
<b>MINIMI TABELLARI</b>	Livello Q; € 1.875,46 ⇒ <i>Servizi fiduciari</i> Livello A; € 1.398,57
<b>UNA TANTUM</b>	Seconda <i>tranche</i> ; € 150,00

**RIPRODUZIONE VIETATA**

## Le agevolazioni per l'azienda

### **Bando ISI 2013: richiesta *on line* per gli incentivi di miglioramento della sicurezza**

L'Inail ha reso noto che **dal 21 gennaio all'8 aprile 2014** potranno essere compilate e salvate mediante procedura informatica attiva sul portale Inail - sezione Punto cliente - le domande di finanziamento nell'ambito delle risorse stanziare di **€ 307.359.613** previste dall'Avviso pubblico 2013 per incentivare la realizzazione di interventi per il miglioramento della salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro destinato alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

#### **TIPOLOGIA DI INCENTIVI PER IL 2013**

Le aziende, per poter ottenere l'incentivo, dovranno realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I progetti possono essere presentati anche per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Il contributo dell'Inail coprirà il 65% dei costi del progetto con un contributo massimo pari a € 130.000,00.

#### **REQUISITI**

Il bando è riservato a soggetti iscritti nel Registro delle Imprese o, nel caso di impresa artigiana, all'Albo delle Imprese Artigiane.

Il bando precisa che è necessario il possesso del Durc: possono partecipare anche le imprese che, al momento della richiesta, non siano in situazione di regolarità contributiva. In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del Durc gli enti preposti al rilascio invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause dell'irregolarità.

Inoltre il progetto non deve fare riferimento a contributi pubblici. Per essere ammesso al finanziamento il datore di lavoro non deve, altresì, avere ottenuto il provvedimento di ammissione al contributo per uno degli Avvisi pubblici Inail 2010, 2011 o 2012.

#### **LA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**

##### **Presentazione domanda**

Le aziende nel periodo dal 21 gennaio all'8 aprile 2014, tramite il sito [www.inail.it](http://www.inail.it) - Punto Cliente - dovranno registrarsi sul portale per poi entrare nella procedura informatica, che consentirà l'inserimento della domanda, con la possibilità di effettuare tutte le simulazioni e modifiche necessarie, allo scopo di verificare che i parametri associati alle caratteristiche dell'impresa e del progetto siano tali da determinare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità (120 punti).

##### **Salvataggio della domanda *on-line***

Al termine dell'inserimento della domanda nella procedura informatica, le imprese che raggiungano il punteggio soglia riceveranno un codice che identificherà in maniera univoca la domanda.

##### **Invio della domanda *on-line***

A partire dal 30 aprile 2014 saranno pubblicate sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) la data e l'ora di apertura e di chiusura dello sportello informatico per l'inoltro delle domande già inserite, alle quali è stato attribuito il codice identificativo, ormai salvate e non più modificabili.

Le date potranno essere differenziate per ambiti territoriali, in base al numero di domande pervenute ed alla loro distribuzione territoriale.

Le regole tecniche per l'inoltro delle domande *on line* saranno pubblicate sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) almeno una settimana prima della data di apertura dello sportello informatico.

##### **Invio della documentazione**

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**



**Entro i 30 giorni** successivi a quello di pubblicazione degli elenchi l'impresa deve trasmettere alla Sede Inail competente tutta la documentazione prevista, utilizzando la Posta Elettronica Certificata.

In caso di ammissione all'incentivo, l'impresa ha un **termine massimo di 12 mesi** per realizzare e rendicontare il progetto.

#### BANDI REGIONALI

Ogni Regione ha pubblicato degli Avvisi pubblici e relativi allegati: di seguito riportiamo i *link* ufficiali da cui prelevare la documentazione.

AVVISI PUBBLICI						
<a href="#">Abruzzo</a>	<a href="#">Alto Adige</a>	<a href="#">Basilicata</a>	<a href="#">Calabria</a>	<a href="#">Campania</a>	<a href="#">Emilia Romagna</a>	<a href="#">Friuli Venezia Giulia</a>
<a href="#">Lazio</a>	<a href="#">Liguria</a>	<a href="#">Lombardia</a>	<a href="#">Marche</a>	<a href="#">Molise</a>	<a href="#">Piemonte</a>	<a href="#">Puglia</a>
<a href="#">Sardegna</a>	<a href="#">Sicilia</a>	<a href="#">Toscana</a>	<a href="#">Trentino</a>	<a href="#">Umbria</a>	<a href="#">Valle d'Aosta</a>	<a href="#">Veneto</a>

**IL Settore Lavoro e Previdenza di Studio**

**Mario Bernardo**

**Filippo Brenna**

**Nicoletta Nasazzi**

**Viviana Gigliotti**

**Chiara Valsecchi**

**Pamela Gobbi**

#### RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544  
e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)

**RIPRODUZIONE VIETATA**

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544  
e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)